

SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI POTENZA

del 3 agosto 2003

Tribunale di Potenza
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta col n.1811/02 R.G. il 24.9.02 e vertente tra G.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Clemente Delli Colli e Gianluca Maria Esposito, giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

E Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in persoma dei legali rappresentanti pro tempore,

convenuti contumaci

Oggetto: impugnativa di trasferimento

Conclusioni delle parti come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Previa pronuncia di ordinanza di rigetto della domanda proposta in via cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con ricorso in data 24.9.2002 G.F. esponeva che, essendo insegnante a tempo indeterminato presso la Scuola Media di Sasso di Castalda con le mansioni di docente di Ed. Artistica, ed essendo stata individuata come soprannumeraria e trasferita d'ufficio, in violazione di quanto previsto dal CCNL dei docenti 2001-2002, le veniva assegnata la sede di Corleto Perticara, distante da quella di provenienza 71 Km, anzichè quella di Potenza, distante dalla stessa solo 31 K.m. Tanto premesso, concludeva come sopra riportato. I convenuti, sebbene regolarmente citata, non si costituivano in giudizio. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza per i motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. L'art.29 comma 1 del contratto integrativo nazionale del 27.1.2000 prevede il trasferimento d'ufficio per i docenti in soprannumero, ed il successivo art.30, al comma 8, stabilisce che "...il docente sarà trasferito d'ufficio...sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorità..."È. Di identico tenore il disposto del successivo art.12 che così espressamente prevede "...i trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: 1) in scuole del comune di titolarità; 2) in scuole di comune viciniora secondo la tabella di viciniorità di cui al precedente comma 8...È". Risulta pertanto evidente che la ricorrente, soprannumeraria, per l'anno scolastico 2001-2002, avesse diritto al trasferimento d'ufficio nella sede più vicina a quella di provenienza, e ciò a prescindere dal contenuto letterale delle tabelle di viciniorità (peraltro non allegate agli atti), la cui erroneità viene riconosciuta espressamente dalla stesso Dirigente

dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza in nota del 25.9.2001, prot. n.11740, laddove sottolinea che le tabelle in oggetto non risultano essere mai state modificate in rapporto alla loro iniziale formulazione e quindi non sono più corrispondenti all'attuale assetto del territorio, con l'ulteriore precisazione che le stesse non sono sempre rispettose della distanza reale ed effettiva tra le varie scuole. Se da un lato è vero che il CCNL sopra citato prevede l'assegnazione della nuova sede proprio sulla base delle tabelle di viciniorità, tuttavia non sembra, a parere di questo Giudice, né corretto, né equo tener conto formalisticamente solo di quanto previsto dalle stesse, senza alcun riguardo alla concretezza della situazione attuale, in relazione alla distanza tra i luoghi, con la conseguenza che, a prescindere da ogni formalismo in ordine al rispetto delle tabelle che la stessa Amministrazione riconosce palesemente erronee e non più attuali, si debba tener conto della reale ed effettiva distanza fra le scuole e disporre il trasferimento d'ufficio nella sede concretamente più vicina a quelle di provenienza, in ossequio allo spirito ed alla ratio sostanziale sottesa alla citata previsione contrattuale. E nel caso di specie, sono gli atti gli attestati della distanza chilometrica fra le diverse sedi, da cui emerge che la sede di Corleto Perticara, cui la G. è stata assegnata, è la più lontana fra le sedi disponibili, distando ben 70.57 chilometri da Sasso di Castalda, laddove la più vicina sarebbe stata quella di Potenza, distante dalla sede di provenienza soltanto 31, 62 chilometri

E inoltre, è anche il caso di sottolineare che la fondatezza della domanda non è stata in alcun modo contestata dalle Amministrazioni convenute, le quali, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.

Il trasferimento della ricorrente presso la sede di Corleto Perticara, disposto con decreto n.10568-C/3 dall'Ufficio Scolastico Regionale in data 24.7.2001 si appalesa, pertanto, illegittimo e come tale foriero di un danno per la ricorrente che, tenuto conto dei parametri di valutazione forniti dalla stessa, si stima equo quantificare nella complessiva somma di euro 9.230,13, somma per la quale deve essere pronunciata condanna, oltre agli accessori di legge.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G.F., con ricorso del 24.9.2002, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Provveditorato agli Studi di Potenza e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del decreto di trasferimento n.10568-C/3 dell'Ufficio Scolastico Regionale ed il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso la sede di Potenza;
- 2) condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo trasferimento della complessiva somma di euro 9.230,13, oltre agli accessori di legge;
- 3) condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.577,77, di cui euro 144,61 per esporsi, euro 503,54 per diritti ed euro 929,62 per onorari, in favore della controparte.

Potenza, 4.7.2003

Il Giudice

Depositato in cancelleria

Oggi 07 LUG 2003

Il Cancelliere